



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Bari

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 56

OGGETTO: Accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria da parte dei Comuni, Comunità montane ed aggregazioni di Comuni in funzione del processo di decentramento delle funzioni catastali ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998.

SETTORE: Edilizia ed Attività Produttive

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole

F, to Ing. Mario Maggio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere:

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole

F, to Dott. Pasquale Mazzone

L'anno **duemilaotto**, il giorno **treddici** del mese di **febbraio**, alle ore 16,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Francesco VENTOLA	Sindaco	P
Marisa ROSA	V. Sindaco	P
Nicola CASAMASSIMA	Assessore	A
Pasquale DI GIACOMO	Assessore	P
Michele MARCOVECCHIO	Assessore	P
Nunzio PINNELLI	Assessore	P
Giuseppe SCARINGELLA	Assessore	P
Anna Maria Rosaria TODISCO	Assessore	P
Daniela TRAVISANI	Assessore	P
Michele VITRANI	Assessore	P
Alfonso Sabino MALCANGIO	Assessore	P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

LA GIUNTA

Il Sindaco, Francesco VENTOLA, sulla base della istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Urbanistica ed Attività Produttive, ing. Mario MAGGIO, propone l'adozione del seguente provvedimento:

PREMESSO:

- ✓ che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, prevede all'art. 66, tra le funzioni conferite agli Enti locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato, dall'art. 65 del predetto decreto legislativo n. 112, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni ed il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), come modificato dall'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che con delibera di Giunta Regionale n. 118 del 15.02.2005, pubblicata sul BUR n. 36 del 04.03.2005, è stato definitivamente approvato il PRG del Comune di Canosa di Puglia;
- ✓ che con delibera n. 25 del 28.09.2007 il Consiglio comunale ha approvato lo schema di convenzione autorizzando il convenzionamento con l'Agenzia del Territorio in conformità alle disposizioni di cui al DPCM del 14.06.2007;
- ✓ che gli artt. 1 e 2 del decreto del 18.12.2007 l'Agenzia del Territorio testualmente recitano:

Articolo 1 (Accesso alla banca dati catastale ed ipotecaria)

1. *Al fine di assicurare e garantire l'effettiva applicazione del principio di interoperabilità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni dei Comuni ed altre forme associative di Comuni di cui all'art. 2 dello stesso decreto, fermo restando il divieto di cui all'art. 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accedono al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale dell'Agenzia del Territorio in esenzione dal versamento degli importi di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 4 maggio 2007.*
2. *I Comuni, le Comunità Montane, le Unioni dei Comuni e le altre forme associative di Comuni accedono alla banca dati ipotecaria alle condizioni di cui al comma precedente, esclusivamente qualora ricorrano anche i presupposti di esenzione dalle tasse ipotecarie previsti dalla normativa vigente e dichiarino, all'atto dell'adesione alle condizioni generali di cui all'art. 2 del presente decreto, di utilizzare*

l'accesso per il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti dalla medesima normativa.

Articolo 2 (Condizioni generali di accesso al servizio)

1. *L'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e ipotecaria è consentito previa adesione dei soggetti di cui all'articolo 1 alle condizioni generali di cui all'allegato A, recante "Condizioni generali di accesso al sistema telematico dell'Agenzia del Territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale ai sensi del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 18 dicembre 2007", che costituisce parte integrante del presente decreto.*
2. *L'adesione alle condizioni di cui al precedente comma avviene esclusivamente in via telematica e mediante sottoscrizione con firma digitale;*

⇒ *Omissis*"

CONSIDERATO che sul punto si delinea l'opportunità di aderire al servizio per l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del Territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale ai sensi del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 18 dicembre 2007;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal dirigente del Edilizia ed Attività Produttive ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.gs. 267/2000;

VISTO il parere di conformità a norma dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 reso dal Segretario Generale;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA

1. **EMANARE** indirizzi al Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive in ordine alla stipula della convenzione con l'Agenzia del Territorio;
2. **APPROVARE** lo schema di convenzione allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione, parte integrante del decreto del 18 dicembre 2007 Accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria da parte dei Comuni, Comunità montane ed aggregazioni di Comuni in funzione del processo di decentramento delle funzioni catastali ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998;
3. **NOMINARE** quale "Rappresentante dell'Ente", il Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive ing. Mario Maggio nato a Foggia il 18.06.1952, delegandolo espressamente alla sottoscrizione telematica delle condizioni generali di accesso al servizio, alla stipula della convenzione con l'Agenzia del Territorio ed ad ogni altra incombenza relativa;

=====

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000.

Allegato A

Condizioni generali di accesso al sistema telematico dell'Agencia del Territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale ai sensi del decreto del Direttore dell'Agencia del Territorio 18 dicembre 2007

tra

l'Agencia del Territorio, con sede in Roma - Largo Leopardi n. 5 – in persona del legale rappresentante, di seguito denominata "Agencia"

e

.....CF/PI:

.....
con residenza/sede in
rappresentato da

..... in qualità di

.....
di seguito denominato "Utente"

Premesso:

che l'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevede tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto, a carico dello Stato, dall'art. 65 dello stesso decreto legislativo, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC);

che il comma 3 dell'articolo 5 del protocollo d'intesa sottoscritto dall'Agencia del Territorio e dall'ANCI in data 4 giugno 2007 include il sistema di interscambio negli strumenti a supporto del decentramento;

che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007 prevede la fruizione dei servizi d'interscambio predisposti dall'Agencia del Territorio da parte dei Comuni;

che il provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate 3 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007, concernente le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, prevede espressamente la partecipazione dei comuni alle attività di accertamento tributario;

che con decreto del Direttore dell'Agencia del Territorio 18 dicembre 2007 è stato regolamentato l'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria da parte di Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni e altre forme associative di Comuni;

che l'Utente ha richiesto di essere abilitato a collegarsi al sistema informativo dell'Agencia per l'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e ipotecaria.

Tutto ciò premesso, l'Utente aderisce alle seguenti condizioni di accesso al servizio:

Art. 1
(Oggetto)

1. L'Utente è abilitato a collegarsi al sistema elettronico dell'Agenzia al fine di accedere al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria.

Art. 2

(Importi dovuti)

1. L'accesso al servizio di consultazione della banca dati catastale è consentito senza alcun onere per l'utente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 18 dicembre 2007.

2. L'accesso alla banca dati ipotecaria è consentito senza alcun onere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 18 dicembre 2007; a tal fine, l'Utente dichiara di accedere alla banca dati ipotecaria esclusivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti da almeno una delle seguenti norme di esenzione dalle tasse ipotecarie: art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992; art. 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 3

(Utilizzazione dei dati ed obblighi di tutela dei dati personali)

1. L'Utente s'impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti per fini consentiti dalla Legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed in tema di riutilizzo commerciale dei dati ipotecari e catastali. In particolare l'Utente si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e del relativo Disciplinare Tecnico, necessarie ad assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti in ragione delle presenti condizioni di accesso rispondendo dell'operato dei propri dipendenti, incaricati e collaboratori.

Art. 4

(Gestione dei sistemi informativi)

1. L'Agenzia ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate. Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull'Agenzia per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.

Art. 5

(Disabilitazione)

1. La violazione degli obblighi di cui all'art. 3 comporta l'immediata disabilitazione dell'accesso al servizio.

2. L'utilizzo dell'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati ipotecaria in violazione dell'art. 2, comma 2, comporta l'immediata disabilitazione al servizio ed il recupero delle tasse ipotecarie non corrisposte.

3. La disabilitazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6

(Foro competente)

1. Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra l'Agenzia e l'Utente è quello di Roma.

Art. 7

(Durata)

1. L'abilitazione all'accesso al servizio decorre dalla data di adesione alle presenti condizioni generali ed ha durata di dieci anni.

Art. 8

(Tutela dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati comunicati dall'Utente in sede di registrazione formano oggetto di trattamento da parte dell'Agenzia, nel rispetto della normativa citata.

I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento è effettuato, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) e c), del decreto legislativo n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia è essenziale per l'adempimento degli obblighi di legge e per l'esecuzione del servizio e che, pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l'Agenzia stessa.

I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio.

Art. 9
(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni e notifiche all'Agenzia dovranno essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Agenzia del Territorio - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi - Ufficio gestione contratti e convenzioni – Viale Antonio Ciamarra 144, 00173 Roma, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato sul sito internet dell'Agenzia del Territorio.

*Per l'Agenzia del Territorio L'Utente**
Il Direttore dell'Agenzia pro tempore

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs n. 39/93

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'Utente approva specificamente i seguenti articoli 5 e 7.

*L'Utente**